

*Art. 14.*

*(Contributo per lo sbarco di passeggeri)*

*1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i comuni delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale nonché per la tutela ambientale.*

*2. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai soggetti residenti e dai lavoratori e dagli studenti pendolari che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta comunale sugli immobili.*

*3. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 3 euro per passeggero.*

*4. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:*

*a) la misura del contributo;*

*b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi;*

*c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.*

*5. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.*

*Art. 15.*

*(Limitazioni dei flussi di ingresso)*

*1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i comuni delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A possono stabilire, in determinati periodi dell'anno, un numero massimo di accessi giornalieri di persone, al fine di salvaguardare il loro patrimonio ambientale.*

*2. Non possono essere assoggettate al provvedimento di cui al comma 1 le persone residenti nel comune nel quale la limitazione viene adottata e coloro che nello stesso vantano un diritto di proprietà su un bene immobile.*

*3. Il provvedimento di cui al comma 1 può stabilire anche le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è limitato, nonché le sanzioni per il caso di violazione.*